TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 97

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 56 e 57, modif

Invalidi per ferite, lesioni od infermita' contratte in servizio, ma non a causa di guerra.

I militari invalidi per ferite, lesioni od infermita' contratte in servizio ma non a causa di guerra, gia' appartenenti al ruolo invalidi del Corpo Reale equipaggi marittimi soppresso con l'art. 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1924, n. 764, e trasferiti nel ruolo transitorio di cui all'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, cesseranno di appartenere a tale ruolo transitorio al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo, qualora abbiano diritto al massimo della pensione di riposo, o man mano che lo raggiungeranno, venendo collocati a riposo d'autorita'.

Cesseranno inoltre da tale ruolo transitorio se prima del ventesimo anno di servizio abbiano ottenuto un impiego civile a norma delle disposizioni vigenti oppure debbano essere collocati a riposo per assoluta inabilita' a prestare qualunque dei servizi indicati nel successivo comma.

I militari inscritti nel ruolo transitorio di cui e' cenno nel primo comma dovranno essere in grado di disimpegnare uno dei seguenti servizi, o altri analoghi: capo portinaio, capo ordinanza, guardiano, postino, scritturale, consegnatario di materiali, viveri o vestiario.

I militari inscritti nel ruolo transitorio non possono avere promozioni. E' fatta eccezione per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62.

Per l'avanzamento di questi non sono richiesti ne' il periodo d'imbarco ne la frequenza dei corsi prescritti per i sottufficiali degli altri ruoli.

Non sono consentite ulteriori ammissioni di sottufficiali invalidi nel ruolo transitorio sopradetto.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-97-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-56-e-57-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it